

 <p>Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo</p> <p>Ordine degli Avvocati di Palermo</p>	 <p>Tribunale di Palermo</p>	 <p>Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo</p>
--	--	--

Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Palermo, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo e l'Ordine degli Avvocati di Palermo per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione e di aggiornamento degli albi dei consulenti tecnici e dei periti tenuti ai sensi delle disposizioni di attuazione dei codici di procedura civile (artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 e ss. disp. att. c.p.p.)

Il Presidente del Tribunale di Palermo, nella persona del dott. Antonio Balsamo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Palermo, nella persona del dott. Salvatore Amato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, nella persona dell'avv. Dario Greco,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24: il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi delle disposizioni di attuazione dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp. att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. disp. att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che il Tribunale dia seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

considerata la conseguente opportunità che detta revisione avvenga da parte del Tribunale in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale i quali, in ragione della composizione dei Comitati di cui agli artt. 14 disp. att. c.p.c. e 68 disp. att. c.p.p., siano altresì condivisi tra le Parti;

rilevato che, con Protocollo d'intesa stipulato in data 11 luglio 2018, questo Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Palermo, in ragione delle considerazioni qui assunte in premessa, hanno già recepito le linee guida previste nel protocollo d'intesa stipulato in data 24 maggio 2018 stipulato tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e che si ravvisa la necessità di rinnovarlo in alcuni contenuti;

stipulano il seguente protocollo d'intesa, convenendo quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso il Tribunale attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017 e capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.

2. Il protocollo risponde, in particolare, all'esigenza di adottare di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.

3. Le Parti si impegnano a favorire il recepimento delle presenti linee guida.

Articolo 2 - Comitato per la tenuta dell'albo.

1. In attesa che il legislatore ridisciplini la normativa prevedendo una composizione omogenea, nel settore civile e in quello penale, del Comitato che, ai sensi delle disposizioni di attuazione dei codici di rito (artt. 14 disp. att. c.p.c. e 68 disp. att. c.p.p.), è competente per la tenuta degli albi circondariali, costituisce buona prassi organizzativa quella di programmare l'attività del Comitato convocando l'organismo, in entrambe le formazioni, in un'unica seduta, al fine di predisporre, in una fase iniziale le deliberazioni che riguardano indifferentemente i settori civile e penale, le quali possono successivamente essere adottate separatamente da ciascuna delle due formazioni secondo la rispettiva competenza e composizione.

2. Al fine di consentire un regolare svolgimento dell'attività, si raccomanda altresì che il comitato si doti di una programmazione del proprio lavoro, prestabilendo la periodicità, delle proprie sedute, che dovrebbero essere almeno semestrali.

3. All'interno del Comitato è garantita la presenza di un rappresentante dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo e di uno dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, delegati dal rispettivo Presidente

Articolo 3 - Struttura dell'albo.

1. Condizione di base per consentire sia una razionale revisione degli albi circondariali, sia l'accessibilità degli stessi a livello distrettuale e nazionale, è l'adozione di una struttura interna standardizzata di tali albi, a partire dalla specificazione delle professioni ivi registrate. A tal fine è raccomandabile prendere a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - CoGeAPS).

2. Benché l'intervento sugli albi oggetto del presente protocollo riguardi precipuamente l'ambito delle professioni sanitarie, va considerato che questo non esaurisce il novero dei profili di competenza tecnica e scientifica rilevanti nei procedimenti ove insorgono questioni di tutela della salute umana e ambientale. Da un lato, infatti, esistono profili generali che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie (es. i biologi e i chimici tra i tecnici sanitari di laboratorio biomedico), dall'altro, esistono esperti di discipline più o meno rilevanti per le finalità di tutela della salute ma esorbitanti le competenze delle professioni sanitarie (es. fisica, geologia, ecc.). In considerazione di questa circostanza, è raccomandabile, nell'ambito della revisione a livello circondariale, tenere conto anche di questi ulteriori profili professionali e

tecnico- scientifici. Analoga attenzione dovranno avere le Parti nel promuovere, ai sensi dell'articolo 11, la costruzione del software informatico che sarà posto nelle disponibilità dei Tribunali per la tenuta degli albi e che dovrà adeguarsi alla circostanza poc'anzi rilevata.

Articolo 4 - Specializzazioni mediche.

1. L'art. 15, comma 2, della L. n. 24/2017 stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici «devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina». Ai fini dell'omogeneità degli albi, si raccomanda l'introduzione di due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, che indichino al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali è opportuno prendere a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015).

2. Benché la qualifica di medico di medicina generale venga conseguita alla conclusione di un percorso di formazione regionale differente da quello universitario delle scuole di specializzazione, è raccomandabile includere questo profilo professionale tra le "specializzazioni" ai sensi del predetto art. 1.5, comma 2, affinché il giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.

3. Considerato che alcune specializzazioni possono trovare una migliore identificazione attraverso differenti "sotto-categorie", le Parti si impegnano a promuovere un confronto con le società scientifiche riconosciute, ai sensi dell'art. 5 L 24/2017 dal Ministero della salute al fine di segnalare quali specializzazioni potrebbero richiedere queste ulteriori specificazioni, anche nella prospettiva della redazione di un glossario posto nelle disponibilità dei Tribunali, che sia d'ausilio ai Comitati per la tenuta degli albi e ai singoli magistrati per la scelta degli esperti iscritti. Il predetto confronto può essere funzionale anche a prendere in considerazione profili professionali non strettamente corrispondenti a singole specializzazioni e ciononostante meritevoli di essere segnalati all'attenzione del giudice mediante l'inclusione tra quelli individuati all'interno dell'albo.

Articolo 5 - Professioni non mediche.

1. In considerazione dell'art 15, comma 3, della L. n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», il presente protocollo d'intesa è aperto all'adesione degli Ordini rappresentativi delle altre professioni sanitarie.

2. A seguito della loro adesione, che potrà avvenire ai sensi dell'art. 14, le predette organizzazioni potranno contribuire a individuare, eventualmente attraverso elenchi ricognitivi relativi da allegare al protocollo, le specializzazioni che riguardano la professione di riferimento.

Articolo 6 - Valutazione della speciale competenza.

1. Le norme di attuazione dei codici di rito (art. 15 disp. att. c.p.c.; art 69 disp. att. c.p.p.) indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quelli di onorabilità, quello della "speciale competenza".

2. La speciale competenza non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal

curriculum formativo (corsi ECM, corsi di perfezionamento e master universitari) e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Il presente, protocollo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali, sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.

4. Tali elementi di valutazione possono individuarsi:

a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, che, orientativamente, dovrebbe essere non inferiore ai 5 anni;

b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato (master o corsi di perfezionamento universitari), sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza; si precisa che la partecipazione a corsi ECM costituisce elemento di valutazione ai fini della speciale competenza solo qualora siano attinenti alla specializzazione medica concretamente posseduta; per quanto attiene agli specialisti in medicina legale, sono ritenuti valevoli anche i corsi di non specifica competenza medico legale, purché prevedano argomenti di interesse medico legale; si ricorda che, ai fini della assegnazione di categoria all'albo di specializzazione di appartenenza, il conseguimento di un master universitario costituisce elemento di valutazione ai fini della speciale competenza ma non è equivalente alla specializzazione;

c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);

d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;

e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.

5. È raccomandabile che tali elementi di valutazione vengano considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a); la carenza di tale elemento dovrebbe orientare al rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione.

6. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, si raccomanda di considerare, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, nonché in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.

7. Nel caso di medici chirurghi non più in attività, si valuterà il tempo intercorso dalla iscrizione all'albo al mancato svolgimento concreto dell'attività chirurgica, e sarà più stringente la dimostrazione di partecipazione a corsi di aggiornamento specialistici sulle nuove tecniche chirurgiche; la speciale competenza frutto di esperienza pratica non viene meno per la sola mancata attività essendo possibile dover esprimere pareri per interventi risalenti temporalmente ad epoca antecedente alla data di pensionamento.

8. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei medici legali, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria, ai sensi dell'art. 15 L. n. 24/2017, appare adeguato che, in questo caso,

non sia mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

9. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale, appare adeguato che in questo caso il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

10. In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei medici odontoiatri, appare adeguato che, nel caso in cui non sia posseduto un titolo di specializzazione *post lauream*, il periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica.

11. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. n. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali.

12. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché tale circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

13. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini rappresentativi delle professioni mediche e sanitarie, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

14. Nell'ambito delle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali si terrà conto dell'esperienza concretamente acquisita nell'attività di c.t.u., valorizzando l'apporto degli specialisti in medicina legale ed in medicina del lavoro, ferma restando la facoltà per il giudice di avvalersi anche di specialisti in altre discipline, valorizzando l'acquisizione di una specifica competenza nel campo di interesse anche attraverso specifici percorsi formativi (corsi ECM, Corsi di Perfezionamento e Master Universitari), ovvero il pregresso positivo svolgimento di incarichi di c.t.u. nel settore o l'esercizio di funzioni di medico militare, della Polizia di Stato, o di dirigente medico nei servizi di medicina legale o del lavoro delle Aziende Sanitarie.

15. Nell'ambito delle controversie derivanti dalla responsabilità sanitaria, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 24/2017, nella valutazione della speciale competenza verrà presa in considerazione l'acquisizione di competenze nell'ambito della conciliazione, anche attraverso specifici percorsi formativi.

Articolo 7 - Fascicolo personale.

1. Al fine di una ottimale tenuta dell'albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, è raccomandabile che, all'atto dell'iscrizione o della riconferma, venga formato un fascicolo personale o una scheda personale, nei quali far confluire tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma.

2. All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:

a) professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);

b) specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo);

c) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);

d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 6, comma 8; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);

e) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);

f) altri riconoscimenti accademici o professionali;

g) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;

h) iscrizione a società scientifiche;

i) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;

j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Il fascicolo personale andrebbe aggiornato, oltre che in sede di revisione biennale (art. 9), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato oppure, per quanto riguarda gli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio ad opera degli uffici per il processo costituiti nei Tribunali o delle articolazioni interne alle Procure, che provvederanno a raccogliere tutte le eventuali comunicazioni dei singoli magistrati in esito allo svolgimento degli incarichi (art. 10).

4. Le Parti, secondo quanto meglio specificato all'art. 11, si impegnano a mettere a disposizione dei Tribunali un unico software per la creazione e la gestione del fascicolo personale, al fine di garantirne la migliore funzionalità nell'uso e l'accessibilità a livello distrettuale e ultradistrettuale.

Articolo 8 – Iscrizione.

1. La procedura di iscrizione agli albi dovrebbe tenere conto delle seguenti esigenze:

a) assicurare completezza e chiarezza delle informazioni che ogni istante ha l'onere di produrre al momento della domanda di iscrizione;

b) semplificare quanto più possibile la procedura e la relativa modulistica (anche attraverso la loro informatizzazione) al fine di evitare il rischio di "fuga dagli albi" che potrebbe derivare da eccessivi oneri, informativi in capo ai singoli esperti;

c) favorire l'iscrizione di un numero di esperti sufficiente a coprire tutte le aree professionali e di specializzazione ed a garantire margini di scelta effettivamente ampi da parte dei singoli magistrati, anche in vista della rotazione degli incarichi.

2. In base a tali considerazioni, è opportuno che il presente protocollo detti alcune raccomandazioni circa tempi e adempimenti che dovrebbero caratterizzare la procedura che fa capo ai singoli Comitati circondariali.

3. Costituisce buona prassi organizzativa quella di avviare la procedura attraverso l'emanazione di un avviso pubblico di periodicità, ad esempio, annuale, pubblicato sul sito web del Tribunale e da diffondere attraverso la collaborazione delle organizzazioni professionali interessate (ordini professionali, associazioni sindacali, società scientifiche, ecc.) e di istituzioni competenti nel settore (aziende sanitarie, università, organi tecnico-scientifici della P.A. ecc.). Tale avviso pubblico potrebbe prevedere l'apertura di due finestre durante ogni anno (ad esempio di durata bimestrale) nelle quali tutti gli interessati possono candidarsi all'iscrizione (prima iscrizione o iscrizione a specializzazione diversa da quella già registrata). La chiusura di ciascuna finestra darebbe avvio all'esame da parte del Comitato delle nuove domande pervenute, da concludersi, entro un termine prestabilito nell'avviso, con la delibera di accoglimento e rigetto delle domande.

4. Le Parti si impegnano affinché il software di cui all'art. 11 sia idoneo alla gestione dell'inoltro in forma elettronica delle domande di iscrizione.

Articolo 9 - Revisione biennale.

1. I codici di rito e la Legge n. 24/2017 prevedevano, per la revisione periodica degli albi, termini temporali tra loro disomogenei e comunemente considerati ordinatori; in virtù della Legge n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) è stato stabilito il termine biennale per la revisione periodica degli albi dei C.T.U. uniformandolo al termine previsto dall'art. 68 disp. att. c.p.p. per la revisione dell'Albo dei Periti.

2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione: della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

3. È opportuno che la revisione biennale sia avviata attraverso una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti, con l'apposizione di un termine congruo per far pervenire la domanda di riconferma, con la quale l'istante dovrà confermare e integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 6).

4. La predetta comunicazione personale dovrebbe sempre esplicitare che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'albo. Scaduto il termine apposto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede a una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'esplicito avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e con l'apposizione un nuovo termine. Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto a inviare la domanda di riconferma entro il termine assegnato con la seconda comunicazione. La cancellazione così disposta non dovrebbe ostare a una nuova iscrizione in occasione di una successiva finestra.

5. Al fine di agevolare il lavoro dei Comitati circondariali, è raccomandabile che, nel semestre in cui cade, la procedura di revisione potrebbe comportare la non apertura di una finestra per le nuove iscrizioni.

Articolo 10 - Obblighi informativi nel corso del biennio.

1. Al fine di rendere meno gravosa la procedura di revisione biennale e al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, è raccomandabile che annualmente gli iscritti siano tenuti alla comunicazione di alcune informazioni rilevanti:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione;
 - b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un distretto giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);
 - c) incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche e private.
2. Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, dovrebbe essere valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.
3. L'aggiornamento degli incarichi assegnati dall'autorità giudiziaria, giudicante e requirente, sarà curato dalle strutture di cui all'art. 9, comma 4, avvalendosi del software di cui all'art.11.
4. Per quanto riguarda le altre informazioni contenute nel fascicolo personale (es. corsi di formazione, variazioni minori del curriculum professionale, pubblicazioni scientifiche, ecc.), il relativo aggiornamento dovrebbe essere reso sempre possibile per via informatica da parte del singolo iscritto.

Articolo 11 - Accessibilità degli albi e dei fascicoli personali. Software informatico.

1. Le Parti convengono che la piena accessibilità degli albi circondariali e dei connessi fascicoli personali degli iscritti, a livello distrettuale e ultradistrettuale da parte di ogni magistrato, costituisce una fondamentale esigenza alla quale la revisione degli albi, avviata dalla legge n. 24/2017, deve corrispondere.
2. In quest'ottica, è essenziale che al Tribunale sia reso disponibile un software in grado di informatizzare la gestione dell'albo e dei fascicoli personali, nonché supportare lo svolgimento delle procedure di iscrizione e revisione periodica attraverso la presentazione elettronica delle domande di iscrizione e di riconferma.
3. Le Parti convengono che tale soluzione, consentendo, tra l'altro, un'agevole comunicabilità tra i dati contenuti nell'anagrafe e quelli del fascicolo personale, va incontro agli obiettivi di semplificazione delle procedure di iscrizione e di revisione periodica, nonché di alleggerimento degli oneri informativi individuali.
4. Al fine di conseguire uno strumento rispettoso delle presenti linee guida, nonché delle esigenze di riservatezza e di sicurezza derivanti in particolare dalla finalizzazione dello strumento stesso anche all'attività dell'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a supportare la programmazione del software fornendo assistenza informativa circa i contenuti e le funzionalità di cui esso dovrà essere dotato ivi comprese le funzioni di ricerca per parole chiave a beneficio dei singoli magistrati in sede di individuazione e nomina dell'esperto.
5. Le Parti auspicano che la piena accessibilità degli albi e dei fascicoli personali così conseguita possa contribuire a rendere residuali ed eccezionali le ipotesi in cui debba farsi ricorso a nomine di esperti non iscritti ad alcun albo circondariale.

Articolo 12 - Pubblicità degli albi.

1. Ferma la piena accessibilità degli albi e dei connessi fascicoli personali da parte degli uffici giudiziari, è raccomandabile, per esigenze di trasparenza, che gli albi dei periti e dei consulenti tecnici siano resi pubblici, anche sul sito web del Tribunale, nelle loro informazioni essenziali (nominativo, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione/riconferma), con l'esclusione di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

Articolo 13 – Controlli.

1. Ferma l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la verità delle informazioni prodotte, è raccomandabile che i Comitati circondariali prevedano un sistema di controlli.

2. In sede di prima iscrizione e di revisione biennale, i Comitati dovrebbero avvalersi, anche a fini di controllo sulla verità delle informazioni prodotte, del supporto informativo in sede di istruttoria ai sensi dell'art. 6, comma 9, fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo.

3. Costituisce buona prassi organizzativa altresì quella di prevedere, a discrezione del Comitato, l'esecuzione di controlli a campione infrabiennali su singoli iscritti o gruppi di iscritti al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.

4. Il Comitato che rilevi in tal modo incongruenze, le quali non siano manifestamente dovute ad errore scusabile, dovrebbe, segnalarle al Presidente del Tribunale affinché eserciti il potere disciplinare previsto a questo proposito dai codici di rito, nonché dar seguito agli atti imposti dall'eventuale violazione della legge penale.

Articolo 14 - Adesione al protocollo nazionale.

1. Le Parti convengono circa l'assoluta opportunità di aprire il presente protocollo all'adesione degli Ordini rappresentativi, a livello nazionale, delle professioni non mediche, affinché l'armonizzazione perseguita da questo strumento possa procedere con il supporto di tutte le professioni interessate.

2. Al fine di non pregiudicare la certezza e la stabilità delle presenti linee guida, le Parti convengono che l'adesione di nuovi soggetti non possa modificare i contenuti del protocollo, ma possa soltanto integrarli attraverso appositi allegati, come nel caso contemplato dall'art. 5 ai fini della individuazione delle eventuali specializzazioni delle professioni non mediche oppure in altre ipotesi in cui si renda necessario l'adattamento di singoli profili disciplinati dal protocollo alle peculiarità delle singole professioni, come ad esempio ai fini dell'adeguamento delle informazioni contenute nel fascicolo personale di cui all'art. 7.

Articolo 15 – Monitoraggio.

1. Le Parti convengono circa l'assoluta rilevanza di un monitoraggio periodico sull'attuazione delle previsioni ivi contenute.

2. Le Parti si impegnano ad istituire un tavolo tecnico, con il compito di curare l'attività di monitoraggio.

3. Il tavolo tecnico sarà convocato periodicamente su iniziativa del Presidente del Comitato.

4. Il tavolo tecnico fornirà altresì il proprio supporto alla costruzione del software di cui all'art.11.

Articolo 16 – Disciplina dell'Albo.

1. Competenza. - Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale, o dal magistrato da questi delegato, i quali possono promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti e periti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato.

2. Procedimento. - Il Presidente del Tribunale o il Magistrato da questi delegato, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti o dei periti. Nel caso di consulenti, il Presidente, prima di promuovere il procedimento disciplinare, contesta l'addebito e ne raccoglie la risposta scritta, all'esito decide se archiviare

la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato. Nel caso dei periti, il Presidente raccolta la risposta scritta rimette gli atti al Comitato per la decisione, ai sensi dell'art. 71 disp. att. c.p.p..

3. Criteri di giudizio. Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato preventivamente l'ipotesi di un'audizione diretta del consulente e a seguire valuta tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare:

- (a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- (b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- (c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

4. Sanzioni. – Ai consulenti e periti che non hanno osservato i loro doveri possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato nell'irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima:

	<i>Condotta</i>	<i>Sanzione</i>
A	Ingiustificata assenza all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico.	Avvertimento o sospensione sino ad un mese
B	Mancato deposito della relazione nei termini assegnati o prorogati, quando il ritardo è inferiore ad un mese, se non adeguatamente motivato	Avvertimento o sospensione sino ad un mese
C	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore ad un mese se non adeguatamente motivato	Sospensione fino a due mesi
D	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore a tre mesi se non adeguatamente motivato	Sospensione fino a tre mesi
E	Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando l'integrazione avvenga ad opera dello stesso consulente, salvo che la detta integrazione sia valutata e disposta dal giudice procedente come approfondimento istruttorio.	Avvertimento o sospensione sino ad un mese.
F	Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando i vizi siano tali da rendere necessaria la nomina di un altro c.t.u..	Sospensione fino ad un anno; cancellazione dall'albo nei casi più gravi

	<i>Condotta</i>	<i>Sanzione</i>
G	Omessa enunciazione della sussistenza di cause che legittimerebbero la ricusazione del consulente, od altre situazioni di conflitto di interessi.	Sospensione fino a tre mesi
H	Violazione, anche colposa, della regola del contraddittorio (come ad es. nel caso di contatti con una sola delle parti, ricezione di documenti non sottoposti ad una delle parti, e simili).	Avvertimento o sospensione fino a un mese
I	Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giudizio <i>a quo</i>	Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso
L	Smarrimento colpevole degli atti di parte e dei reperti e degli atti del processo	Sospensione da sei mesi ad un anno, secondo la gravità del caso

6. Deliberazione. Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, ai competenti Presidenti delle Sezioni del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello, al Coordinatore dell'Ufficio dei Giudici di Pace, nonché agli Ordini Professionali di competenza.

7. Controllo sulla qualità delle relazioni. - E' facoltà del Comitato e del Presidente acquisire, anche d'ufficio, copia delle relazioni al fine di verificarne la qualità, che dovrà comunque essere elevata.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente o il perito potranno essere invitati dinanzi al Comitato per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

Articolo 17 - Disposizione finale

Il Protocollo è aperto all'adesione successiva di altri enti ed organismi interessati.

Palermo, 27 marzo 2023

Antonio Balsamo

Presidente del Tribunale

Dario Greco

Presidente COA di Palermo

Salvatore Amato

Presidente OMCEO di Palermo

Antonio Balsamo

[Signature]